

**ESTRATTO DAL REGISTRO ORIGINALE DELLE DELIBERAZIONI
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

02 11.01.2018
N. DEL

**OGGETTO: RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO DA PARTE
DELL'ING.GIANDOMENICO SAVOIA - OPPOSIZIONE E NOMINA LEGALE -**

L'anno duemiladiciotto il giorno 11 del mese di gennaio, alle ore 12:00 presso la sede consortile, convocato nelle forme prescritte dalla Statuto consortile, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio ASI di Brindisi così composto:

	Presenti	Assenti
Domenico BIANCO - Presidente	x	
Sonia RUBINI - V. Presidente	x	
Luigi AMATI - Consigliere	x	

Per il Collegio Sindacale, convocato secondo le prescritte norme statutarie, è presente:

Assume la presidenza il Presidente Domenico Bianco.

Assiste con funzioni di segretario previste dall'art. 15, comma 4.1.3), del vigente Statuto, il Direttore Generale dell'Ente, Dott. Giuseppe DE PACE.

Il Presidente, accertato il numero legale dei presenti per la validità della riunione, invita il Direttore Generale a relazionare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Il Direttore Generale riferisce che:

E' pervenuto in data 02.01.2018, prot. n.004, ricorso per decreto ingiuntivo al Tribunale di Brindisi - Magistratura del Lavoro, da parte dell'Avv. Claudio Consales, in nome e per conto dell'ing. Savoia, per chiedere la condanna del Consorzio al pagamento, in favore dell'attore, della somma di €.10.194,67, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria della maturazione dei singoli diritti sino al soddisfo, oltre i compensi relativi all'atto che si liquidano in complessivi €.500,00, oltre rimborso

spese forfetario del 15%, IVA e CPA, quale quota del TFR maturato e trattenuta dal Consorzio.

L'ing. Giandomenico Savoia è stato assunto con contratto di lavoro subordinato, tempo indeterminato - tempo pieno - con decorrenza dal 1° novembre 2000, ai sensi della deliberazione commissariale n. 224 del 2 ottobre 2000.

Al dipendente in argomento, sulla base delle norme previste dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro sottoscritto tra la Federazione Italiana dei Consorzi ed Enti di Industrializzazione (FICEI) e le rappresentanze sindacali nazionali delle sigle CGIL, CISL UIL e FINDICI, richiamate nel contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 18 ottobre 2000, è stata assegnata la categoria professionale "Q"- Area Quadri - posizione economica "Q2".

Al dipendente sono state altresì assegnate, ai sensi del punto 7) del dispositivo della sopra richiamata deliberazione commissariale 224/2000, tutte le disposizioni previste per l'area quadri dall'art. 25 del CCNL/dipendenti e dal contratto collettivo aziendale.

Con nota del 6 maggio 2016, acquisita in pari data al protocollo consortile n. 2328, il dipendente, ai sensi della lettera a) dell'art. 75 del vigente CCNL, ha rassegnato le proprie dimissioni volontarie, con preavviso di mesi sei con decorrenza dal 6 maggio 2016.

Con deliberazione n. 55 del 27.05.2016, il Consiglio d'Amministrazione ha preso atto e accettato le dimissioni presentate volontariamente, ai sensi dell'art. 75 del vigente CCNL/dipendenti FICEI, dall'ing. Savoia.

Al termine del rapporto di lavoro, l'ing. Savoia aveva maturato un credito per TFR ed ultima mensilità pari ad €. 81.963,30, documentato dalla busta paga rilasciata dal Consorzio al dipendente in data 06.12.2016.

Sull'indicato importo, il Consorzio ha operato una serie di ritenute, tutte specificate nella suddetta busta paga, ed ha corrisposto al dipendente, al netto delle ritenute, l'importo di €. 46.586,75.

Tra le ritenute, il Consorzio ha indicato la somma di €.10.194,67 con l'indicazione: "*trattenuta 1/5 stipendio*", che viene contestata dal legale dell'ing. Savoia ed è oggetto del decreto ingiuntivo.

Riguardo quest'ultimo punto, occorre precisare che, **in seguito a condanna passata in giudicato nei confronti dell'Ing. Savoia per esiti di attività professionale privata**, nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi n.1995/2010 R.G.,

promossa dalla società Revisud Srl nei confronti dell'ing. Savoia (debitore), il Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Brindisi, con provvedimento del 17.01.2011, ordinava al Consorzio di pagare al creditore procedente Revisud Srl la somma di €.39.824,31 a questi dovuta dal dipendente Giandomenico Savoia, mediante trattenuta della somma mensile di €.409,56 sullo stipendio.

Fino al mese di ottobre 2016 compreso, quando cessava il rapporto di lavoro con il dipendente, il Consorzio ha trattenuto e versato a Revisud Srl la somma di €.29.629,64, sicchè il credito residuo ammontava ad €.10.194,67.

Il Consorzio ha, pertanto, prudenzialmente, provveduto a trattenere dalla somma liquidata a titolo di TFR, accantonandolo, l'importo di €.10.194,67 rimasto per la completa estinzione del credito assegnato dal G.E. alla Revisud.

Contestualmente, al fine di fugare comprensibili dubbi interpretativi, con nota prot. n.5601 del 14.11.2016, il Consorzio, per tramite dell'avv. Gianfranco Stefanelli, chiedeva al Tribunale di Brindisi *"... se l'obbligo di trattenimento del quinto ha ad oggetto o meno le somme dovute al dipendente a conclusione del rapporto di lavoro"*.

Con nota del 23 novembre 2016, acquisita in pari data al protocollo consortile n. 5853, l'avvocato Consales in nome e per conto dell'ing. Savoia nel sollecitare il pagamento del TFR maturato dall'ex dipendente precisava che *"... Nessun ritardo può essere giustificato dalla posizione creditoria della società Revisud Srl, considerato che il G.E. con provvedimento del 17 gennaio 2011, ha circoscritto l'obbligo del terzo al solo stipendio netto e non ad altre voci retributive."*

L'Ente, con nota protocollo n. 5888 del 28 novembre 20156, ha provveduto ad informare l'avvocato Consales dei chiarimenti richiesti al G.E. del Tribunale di Brindisi in ordine all'esecuzione del dispositivo previsto dalla procedura 1995/2010.

Con nota del 20 ottobre 2017, acquisita in pari data al protocollo consortile n. 4612, l'avv. Stefanelli, legale di fiducia dell'Ente, nel trasmettere la decisione con la quale il G.E. del Tribunale di Brindisi, di fatto non ha preso alcuna posizione in merito a quanto richiesto dall'Ente, ha espresso il proprio parere secondo cui *"... l'importo trattenuto sul TFR va versato al creditore procedente: ciò ritengo in quanto, con l'ordinanza di assegnazione, a tale società è stata attribuita la somma corrispondente al suo intero credito liquidato dal Giudice e la indicazione della somma da trattenere mensilmente attiene alle modalità di adempimento. Intervenuto il fatto nuovo costituito dalla cessazione del rapporto di lavoro (e dal conseguente obbligo di corrispondere il TFR), non mi pare che il Consorzio possa esimersi dal versare al creditore quanto trattenuto, sebbene nella ordinanza di assegnazione si faccia riferimento solo alle trattenute sullo stipendio. Non ritengo conforme ai principi di diritto, infatti, che il creditore procedente possa restare*

insoddisfatto pur in presenza di somme spettanti al suo debitore, sicché, a mio parere, nella disomogeneità tra la indicazione della somma globale assegnata e quella della trattenuta all'epoca operata vada privilegiata la prima. In subordine, il Consorzio potrebbe restare in attesa delle altrui iniziative e, se convenuto in lite, far presente la situazione e mettere a disposizione la somma dovuta, affinché sia il giudice a stabilirne il destinatario.”

Tanto premesso, il Presidente, ritenuto il ricorso infondato in fatto e in diritto, ritiene di doversi costituire nel giudizio di che trattasi.

A tal fine dava disposizioni di richiedere all'avv. Alessia Pisanelli, legale di fiducia dell'Ente, di “...comunicare in forma scritta...la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo tra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale”, ai sensi dell'art.13 della Legge 31.12.2012, n.247, modificato dall'art.141 comma 6, lett. d) della Legge 04.08.2017, n.124.

L'avvocato interpellato provvedeva in tal senso, trasmettendo il preventivo per il compenso professionale ai sensi della richiamata normativa, per complessivi €.3.000,00 onnicomprensivi, con mail del 10.01.2018.

Il Presidente, sulla base della relazione del Direttore Generale, propone:

- Di prendere atto del ricorso per decreto ingiuntivo al Tribunale di Brindisi - Magistratura del Lavoro, trasmesso dall'Avv. Claudio Consales, in nome e per conto dell'ing. Giandomenico Savoia, al prot. consortile con il n. 004 del 02.01.2018;
- Di fare opposizione al decreto ingiuntivo di che trattasi, dando mandato all'avv. Alessia Pisanelli;
- Di prendere atto ed accettare il preventivo trasmesso dall'avv. Alessia Pisanelli ai sensi dell'art.13 della Legge 31.12.2012, n.247, modificato dall'art.141 comma 6, lett. d) della Legge 04.08.2017, n.124, con mail del 10.01.2018;
- Di approvare la bozza di convenzione regolante il rapporto con il legale, redatta sulla base del preventivo trasmesso, che, se pur non materialmente allegata alla presente deliberazione, ne fa parte integrante.

Il Consiglio di Amministrazione

Preso atto della relazione del Direttore Generale e della proposta del Presidente

DELIBERA

1. Di prendere atto del ricorso per decreto ingiuntivo al Tribunale di Brindisi - Magistratura del Lavoro, trasmesso dall'Avv. Claudio Consales, in nome e per conto dell'ing. Giandomenico Savoia, al prot. consortile con il n. 004 del 02.01.2018;
2. Di fare opposizione al decreto ingiuntivo di che trattasi, dando mandato all'avv. Alessia Pisanelli;
3. Di prendere atto ed accettare il preventivo trasmesso dall'avv. Alessia Pisanelli ai sensi dell'art.13 della Legge 31.12.2012, n.247, modificato dall'art.141 comma 6, lett. d) della Legge 04.08.2017, n.124, con mail del 10.01.2018;
4. Di approvare la bozza di convenzione regolante il rapporto con il legale, redatta sulla base del preventivo trasmesso, che, se pur non materialmente allegata alla presente deliberazione, ne fa parte integrante.
5. Di subordinare l'affidamento dell'incarico in argomento al rilascio, da parte del professionista, delle dichiarazioni relative allo svolgimento di altri incarichi o cariche o attività professionali (art. 15 comma 1 lett. c del d.lgs.33/2013), all'assenza di conflitti di interesse (art. 53 comma 14 del d.lgs.165/2001) ed alla presa visione ed accettazione di tutte le norme contenute nel modello Organizzativo e nel Codice Etico del Consorzio ASI di Brindisi, pubblicati sul sito web consortile all'indirizzo www.asi.br.it.

Il Direttore Generale
f.to Giuseppe DE PACE

Il Presidente
f.to Domenico Bianco

Il Vice Presidente
f.to Sonia Rubini

Il Consigliere
f.to Luigi Amati